

OGGETTO : INFORMATIVA SUL CONGEDO DI PATERNITA'

Gentile dipendente,
con la seguente comunicazione desideriamo informarla sulle possibilità di accesso al congedo di paternità obbligatorio, al congedo di paternità alternativo e al congedo parentale, previsti dal d.lgs 151/2001 "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" aggiornato dal d.lgs. 105 del 30/06/2022.

Le ricordiamo che la politica aziendale favorisce la fruizione dei congedi di paternità e parentali e supporta la genitorialità, mettendo a disposizione appositi programmi di reinserimento finalizzati alla conciliazione di esigenze di lavoro e gestione della genitorialità

Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative e le modalità di accesso e fruizione delle stesse.

L'ufficio personale è a disposizione per ogni chiarimento.

Morbegno, 8 maggio 2023

La direzione




Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è previsto dal del decreto legislativo n. 151/2001 all'art. 27-bis.

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Il congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo è previsto dal del decreto legislativo n. 151/2001 all'art. 28. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro la relativa domanda.

Il congedo parentale

Il congedo parentale è previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 all'art. 32 e 34.

E' una misura che prevede che per ogni bambino fino al dodicesimo anno di età, ciascun genitore lavoratore possa astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi, elevabile a 11 mesi in caso di presenza di un solo genitore.

Per i periodi di congedo parentale a ciascun genitore spetta per tre mesi un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

Il genitore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro la relativa domanda, con un preavviso di 5 giorni.


QUADRIO GAETANO
COSTRUZIONI S.P.A.